

CGIL**CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO***Area Welfare*

Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019)

Misure Previdenziali

Proroga ape sociale

Art.1 comma 473

Viene prorogata per l'anno 2020 l'ape sociale, accogliendo solo parzialmente la nostra richiesta, visto che avevamo chiesto l'eliminazione di alcuni paletti, che impediscono a molte categorie di accedere alla prestazione.

Sarà sicuramente necessario in futuro trovare risposte strutturali alle categorie individuate per l'ape sociale, come indicato nella piattaforma unitaria.

Vengono previste a bilancio le seguenti coperture:

- 108 milioni di euro per l'anno 2020
- 218,7 milioni di euro per l'anno 2021
- 184,6 milioni di euro per l'anno 2022
- 124,4 milioni di euro per l'anno 2023
- 57,1 milioni di euro per l'anno 2024
- 2,2 milioni di euro per l'anno 2025

Commissione tecnica gravosi

Art.1 comma 474

Viene istituita, come da nostra richiesta unitaria, la Commissione tecnica per lo studio della gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. Viene indicato che la stessa concluderà i lavori entro il 31.12.2020, e entro i 10 giorni successivi il Governo presenterà alle Camere una relazione sugli esiti del lavoro della Commissione. Avevamo chiesto una modifica del testo, purtroppo non recepita, che prevedesse

un primo lavoro della Commissione entro il 09/2020, in tempi utili per la legge di bilancio 2021.

La Commissione sarà presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed sarà composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Commissione tecnica assistenza-previdenza

Art.1 comma 475

Viene istituita, come da nostra richiesta unitaria, la Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziale e assistenziali. Anche in questo caso viene indicato che la stessa concluderà i lavori entro il 31.12.2020, e entro i 10 giorni successivi il Governo presenterà alle Camere una relazione sugli esiti del lavoro della Commissione. Anche in questo caso, avevamo richiesto che si prevedesse che la Commissione presentasse un primo lavoro di studio e analisi in tempi utili per la legge di bilancio 2021.

La Commissione sarà presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistica e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Proroga Opzione donna

Art. 1 comma 476

Viene prevista, come da nostra richiesta unitaria, la proroga di opzione donna, per tutte coloro che hanno maturato entro il 31.12.2019 un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al trattamento pensionistico si applicheranno le finestre (12 mesi dipendenti, 18 mesi autonomi) come previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Nel comparto della scuola e AFAM viene prevista la possibilità di effettuare la domanda di dimissioni per pensionamento attraverso "opzione donna" per il 2020 (unica finestra di uscita), entro il 29 febbraio 2020.

Rivalutazione delle pensioni

Art. 1 comma 477- 478

Viene previsto per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dalla legge 448/98, fino al 100 per cento per i trattamenti fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (circa 2.052 euro).

Un intervento molto modesto, visto che la misura ha previsto solamente l'incremento dal 97% al 100% della rivalutazione per tutte le pensioni con un importo compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo e considerando soprattutto la mancata rivalutazione che i pensionati hanno dovuto sostenere dal 2012 in avanti.

Per gli importi superiori a 4 volte il trattamento minimo rimane invariata la percentuale che è stata attribuita nella legge di bilancio 2019.

- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

A decorrere dal 01.01.2022 tornerà in vigore l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni nello schema a fasce (secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448), garantendo un'indicizzazione

piena fino a 4 volte il minimo (invece che fino a 3 come previsto precedentemente). Il 90% per i trattamenti pensionistici tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, il 75% per i trattamenti superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Risorse per Caaf e Patronati

Art 1 comma 479-480

Comma 479

Vengono stanziati nel 2020 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc), anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale.

comma 480

A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, da parte degli Istituti di Patronato, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Fondo credito

Art.1 comma 483-484-485

I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data del 27 dicembre 2019 non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a indicare le disposizioni di cui sopra.

La comunicazione di adesione, che è irrevocabile, dovrà comunque essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che verrà emanato.

Crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto

Art.1 comma 486-487-488

Per il triennio 2020–2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero adesso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa.

Per il medesimo triennio 2020-2022 i crediti vantati dai Istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonché dagli enti o casse previdenziali (di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103), nelle ipotesi previste sopra, non saranno imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

Sono state previste risorse nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700.000 euro nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022 e le prestazioni saranno corrisposte a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge 7 luglio 2016, n.122.

Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

Comma 489

Sarà possibile richiedere l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (di cui alla legge 122/2016), anche quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge (anche legalmente separato o divorziato), dell'altra parte di un'unione civile (anche se l'unione è cessata), o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

Convenzioni INPS per il conferimento di incarichi ai medici

Art.1 comma 458-459-460

Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall'anno 2021, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno.

L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS con rapporto convenzionale.

Per le convenzioni si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024- 2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030.

Prepensionamento giornalisti professionisti, assunzione di un giovane

Art.1 comma 498

Al fine di favorire l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, vengono previsti 7 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, con conseguente aumento dei limiti di spesa finora previsti, Potranno accedere ai prepensionamenti quelle aziende che abbiano presentato dopo il 31 dicembre 2019 piani di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale a patto che sia prevista la contestuale assunzione nel rapporto minimo di 1 assunzione a tempo indeterminato ogni 2 prepensionati (trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416), di giovani con un'età non superiore ai 35 anni, giornalisti o con competenze professionali coerenti con il progetto di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, oppure giovani giornalisti che abbiano già in essere con l'azienda o con il gruppo di cui questa fa parte, rapporti di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata continuativa.

Resta confermata l'impossibilità da parte dell'azienda interessata o di altre aziende dello stesso gruppo, di instaurare con i prepensionati rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione, pena la revoca del finanziamento concesso.

Prepensionamento lavoratori poligrafici

Art.1 comma 500

Viene invece previsto per i lavoratori poligrafici la possibilità, nei soli anni dal 2020 al 2023 di accedere alla pensione per coloro che abbiano perfezionato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, attivi in imprese stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato tra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.

Vengono stanziati 6,1 milioni di euro per il 2020, 10,2 milioni per il 2021, 11,7 per il 2022, 12,5 per il 2023, 11,6 milioni per il 2024, 7,6 per il 2025, 4,4 per il 2026 e 0,3 milioni per il 2027

Decreto Milleproroghe Legge n.169 30/12/2019

Inpgi

Art.11 comma 2

La disposizione ha solo lo scopo di riallineare il termine entro cui l'INPIGI deve trasmettere il bilancio tecnico ai Ministeri vigilanti, che viene fissato al 30 giugno 2020, e il termine entro cui rimane sospesa la procedura di commissariamento di cui all'articolo 2, comma 4 del d.lgs n.509 del 1994

Proroga dei termini di prescrizione della contribuzione dei dipendenti pubblici

Art. 11 comma 5

Viene prevista la modifica all'art. 3 comma 10 bis della legge 8 agosto 1995 n.335 finalizzata all'estensione del rinvio dei termini di prescrizione della contribuzione per le casse esclusive dell'AGO (Cpdel, Cps, Cpug, Cpi, Ctps) delle amministrazioni pubbliche (di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165), anche alla contribuzione afferente ai fondi ex Inadel ed ex Enpas per l'erogazione dei trattamenti di previdenza.

Viene quindi previsto che i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di **competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31.12.2022.**

Consideriamo sicuramente positivo l'intervento normativo che avevamo richiesto anche in occasione dei confronti sulla previdenza dello scorso ottobre e novembre, con il Ministro del Lavoro, purtroppo però si tratta di un intervento parziale che avrebbe bisogno in fase di conversione di essere modificato per ricomprendere tutti i datori di lavoro* con contribuzione nella gestione ex-inpdap e non solo come attualmente previsto, per quelli pubblici previsti nel d.lgs. 165 del 30 marzo 2001.

(*enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; gli enti morali; gli enti ecclesiastici).

Roma, 8 gennaio 2019